

**DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO****del 21 dicembre 1987****che stabilisce massimali ed una sorveglianza comunitaria delle importazioni di taluni prodotti
del trattato CECA, originari della Jugoslavia (1988)****(87/612/CECA)**

**I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO,
RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,**

d'accordo con la Commissione,

DECIDONO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 1988 le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari della Jugoslavia elencati nell'articolo 3 dell'accordo tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, dall'altro ⁽¹⁾, sono sottoposte a massimali annui ed a sorveglianza comunitaria.

Nei limiti di questi massimali tariffari il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano dazi calcolati conformemente alla decisione 87/603/CECA dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, e della Commissione, del 21 dicembre 1987, che fissa il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con la Jugoslavia per i prodotti del trattato CECA e che modifica le decisioni 86/69/CECA e 87/456/CECA ⁽²⁾.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, i loro codici della nomenclatura combinata ed i livelli dei massimali sono riportati nell'allegato della presente decisione.

2. Le imputazioni sui massimali vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana accompagnati da dichiarazioni d'immissione in libera pratica, corredati di un certificato di circolazione delle merci conforme alle regole enunciate nel protocollo n. 3 dell'accordo di cooperazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia ⁽³⁾.

Una merce può essere imputata sul massimale soltanto se il certificato di circolazione delle merci viene presentato prima della data in cui è ripristinata la riscossione dei dazi doganali.

Il grado di utilizzazione dei massimali è constatato, a livello della Comunità, sulla base delle importazioni imputate alle condizioni stabilite nei commi precedenti.

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione in merito alle importazioni effettuate secondo le modalità sopra stabilite; dette informazioni sono fornite conformemente al paragrafo 4.

3. Non appena vengono raggiunti i massimali, a livello comunitario, gli Stati membri possono in qualsiasi momento ripristinare, a richiesta di uno di essi o della Commissione e per l'insieme della Comunità la riscossione dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi.

Nel quadro delle disposizioni che precedono, la Commissione coordina le procedure di ripristino dei dazi doganali applicabili nei confronti dei paesi terzi, in particolare comunicando la data comune per l'insieme della Comunità, direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Questa comunicazione forma oggetto di una pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 15 di ogni mese, gli estratti delle imputazioni effettuate durante il mese precedente. A richiesta della Commissione, essi comunicano tali estratti ogni dieci giorni trasmettendoli entro cinque giorni liberi dalla fine di ogni decade.

Articolo 2

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia osservata la presente decisione.

Articolo 3

Gli Stati membri prendono tutte le disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1987.

Il Presidente

B. HAARDER

⁽¹⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 113.

⁽²⁾ GU n. L 389 del 31. 12. 1987, pag. 61.

⁽³⁾ GU n. L 41 del 14. 2. 1983, pag. 2.